

COMUNE DI LENTIAI

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DISCIPLINA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI (ART.3 COMMA 56 LEGGE 244 del 24.12.2007).

Approvato con deliberazione G.C. n. 76 del 31.10.2011
successivamente modificato con D.G.C. n. 33 del 21.06.2013

Emanato dal Sindaco il 27.06.2013

Entrato in vigore il 09.07.2013

Articolo 1

(Contenuto del Regolamento)

Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art.7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge 244/2007, disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca a soggetti esterni al Comune per prestazioni e attività:

- ❖ che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- ❖ che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- ❖ che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- ❖ per cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G. o Piano Risorse e Obiettivi.

Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, come ad esempio:

- le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali del Comune in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- le attività di consulenza e collaborazione informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni;
- ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;

Articolo 2

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a competenze attribuite **dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente**;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualora il conferimento dell'incarico sia giustificato per carenze di tipo qualitativo, la prestazione deve essere altamente qualificata;
- c) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) I collaboratori esperti devono essere in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico, e devono operare da tempo nel settore di interesse; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)

Articolo 3

(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

Gli incarichi vengono conferiti con provvedimento di Giunta Comunale, sulla base di comparazione dei curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di apposito avviso all' Albo Pretorio per almeno 20 giorni e previa individuazione degli elementi di cui all'art. 2 comma primo lettera c) - d).

In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Comune può definire ulteriori criteri di selezione.

L'impegno di spesa è assunto con determina del Responsabile del servizio competente per materia.

Articolo 4

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa)

Fermo restando quanto previsto dall'art.2, la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può conferire incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o di candidati idonei, **purchè le condizioni previste dall'originario avviso di selezione non subiscano modifiche sostanziali;**
- b) in casi di particolare urgenza, dovuta ad eventi non imputabili all'Amministrazione Comunale, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- e) in casi particolari, motivati dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità di conferire l'incarico ad un soggetto ritenuto particolarmente esperto e idoneo all'incarico.
- f) **per incarichi individuali in relazione ai quali si prevede di corrispondere un compenso non superiore a € 5.000,00 lordi IVA esclusa;**

Articolo 5

(Regime di efficacia degli incarichi di consulenza)

I contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 6

(Pubblicità degli incarichi)

I Responsabili del servizio competenti per materia, pubblicano per 30 giorni all'Albo informatico e sul sito Web del Comune, Sezione "Trasparenza Valutazione, Merito" i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (Art. 3 comma 54 legge 24.12.2007 n. 244).

Gli incarichi devono essere anche registrati in una banca dati accessibile al pubblico. (Art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001)

Articolo 7

(Controlli della Corte dei Conti)

Le delibere di cui all'art. 3, relative ad incarichi di importo superiore a € **5.000,00**, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima. (Art. 1 comma 173 della legge 23.12.2005 n. 266)

Nelle more dell'approvazione delle citate modalità, si provvede ad inviare il provvedimento citato, mediante comunicazione scritta.

Articolo 8

(Programma)

Il Consiglio Comunale approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.

Articolo 9

(Limiti di spesa)

La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi di cui al presente regolamento, è calcolata nella misura massima percentuale della spesa per il personale, prevista dal Consiglio con apposito provvedimento o in sede di Bilancio di Previsione annuale.

Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie e imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

(Esclusioni)

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere;
- rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio;
- le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di un ufficio legale interno.

Articolo 11

(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.